

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 343

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno

27 dicembre 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo .....** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .....** 9

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) n. 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

**che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Nella percezione dei cittadini dell'Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono. Esistono prove dell'esistenza nella Comunità di pellicce di cane e di gatto non etichettate e di prodotti contenenti tali pellicce. I consumatori sono pertanto preoccupati del fatto che potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono. Il 18 dicembre 2003 <sup>(3)</sup> il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione riguardo al commercio di tali pellicce e prodotti e chiede che vi venga posto un termine onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti dell'Unione europea. Nelle riunioni del 17 novembre 2003 e del 30 maggio 2005 il Consiglio Agricoltura e pesca ha inoltre sottolineato la necessità di adottare al più presto norme sul commercio delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

<sup>(1)</sup> GU C 168 del 20.7.2007, pag. 42.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2007.

<sup>(3)</sup> GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 695.

(2) È opportuno chiarire che dovrebbero essere interessate dal presente regolamento solo le pellicce delle specie gatto domestico e cane domestico. Tuttavia, essendo scientificamente impossibile differenziare le pellicce di gatto domestico da quelle di altre sottospecie di gatto non domestico, è opportuno che il presente regolamento adotti una definizione di «*felis silvestris*» che comprenda anche le sottospecie di gatto non domestico.

(3) Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, numerosi Stati membri hanno adottato misure legislative volte ad impedire la produzione e la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto.

(4) Esistono divergenze fra le disposizioni degli Stati membri riguardo al commercio, all'importazione, alla produzione e all'etichettatura delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, allo scopo di impedire la commercializzazione delle pellicce di cane e di gatto o il loro utilizzo a fini commerciali. Alcuni Stati membri hanno vietato totalmente la produzione di pellicce di cane e di gatto vietando l'allevamento e l'abbattimento di tali animali per la loro pelliccia, mentre altri hanno adottato restrizioni alla produzione o all'importazione di pellicce e di prodotti che le contengono. In alcuni Stati membri sono state stabilite prescrizioni in tema di etichettatura. È probabile che la crescente sensibilizzazione dei cittadini riguardo alla questione induca altri Stati membri ad adottare ulteriori misure restrittive a livello nazionale.

(5) Di conseguenza, alcuni commercianti di pellicce dell'Unione europea hanno adottato un codice di condotta volontario che prevede l'astensione dal commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia tale codice si è rivelato insufficiente per impedire l'importazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto, soprattutto nel caso dei commercianti che trattano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo

- tipo di pellicce e sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legalmente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane e di gatto.
- (6) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno, poiché l'esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legalmente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.
- (7) L'opinione pubblica è inoltre confusa dalla diversità delle prescrizioni giuridiche vigenti negli Stati membri, che costituisce un ostacolo al commercio.
- (8) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi armonizzare le norme vigenti negli Stati membri per quanto concerne il divieto di vendita, d'offerta in vendita e di distribuzione delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono ed evitare così perturbazioni del mercato interno per tutti i prodotti simili.
- (9) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione, di importazione nella Comunità e di esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.
- (10) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato, poiché imporrebbe un onere sproporzionato all'industria dell'abbigliamento, compresi gli operatori specializzati in pellicce finte, e comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una minima parte del prodotto.
- (11) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti da pelliccia, sebbene siano stati rilevati casi di fabbricazione di pellicce di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane e di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace, il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Un siffatto divieto di importazione risponderebbe, inoltre, alle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e abbattuti con crudeltà.
- (12) Il divieto di esportazione dovrebbe altresì garantire che all'interno della Comunità non vengano prodotti a scopo di esportazione pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono.
- (13) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di deroghe limitate al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. È il caso delle pellicce di cane e di gatto importate e commercializzate per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> reca norme sulla sanità pubblica e degli animali relative alla commercializzazione e all'importazione o esportazione di sottoprodotti di origine animale, incluse le pellicce di cane e di gatto. È pertanto opportuno chiarire l'ambito di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere l'unico atto ad applicarsi alla commercializzazione e all'importazione o esportazione di pellicce di cane e di gatto in tutte le fasi della produzione, inclusa quella delle pelli da pellicceria gregge. Il presente regolamento non dovrebbe comunque incidere sugli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 in materia di smaltimento di pellicce di cane e di gatto per ragioni di sanità pubblica.
- (15) Le misure per vietare l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità. Le tecniche attualmente utilizzate per identificare la pelliccia di cane e di gatto, come la prova del DNA, la microscopia e la spettrometria di massa MALDI-TOF, variano tuttavia da uno Stato membro all'altro. È opportuno che le informazioni riguardanti tali tecniche siano messe a disposizione della Commissione, affinché gli organi incaricati dell'applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (17) In particolare la Commissione ha il potere di stabilire metodi analitici per identificare le specie d'origine delle pellicce ed eccezionalmente di adottare misure di deroga ai divieti di cui al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(18) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, gli Stati membri che sequestrano partite di pellicce di cane e di gatto successivamente all'applicazione del presente regolamento dovrebbero adottare leggi che permettano la confisca e la distruzione di tali partite e la sospensione o la revoca delle licenze di importazione o esportazione concesse ai commercianti interessati. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad applicare sanzioni penali qualora ciò sia possibile ai sensi del diritto nazionale.

(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali riguardanti il commercio di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

Lo scopo del presente regolamento è vietare la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di indurre i consumatori a confidare nuovamente nel fatto che i prodotti di pellicceria che i consumatori acquistano non contengono pellicce di cane e di gatto.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «gatto», un animale della specie *felis silvestris*;
- 2) «cane», un animale della sottospecie *canis lupus familiaris*;
- 3) «commercializzazione», la detenzione di pellicce di cane e/o di gatto o di prodotti che le contengono, a scopo di vendita, inclusa l'offerta in vendita, la vendita e la distribuzione;
- 4) «importazione», l'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, escluse le importazioni prive di

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

qualsiasi carattere commerciale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(2)</sup>;

- 5) «esportazione», l'operazione che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

#### Articolo 3

##### Divieti

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

#### Articolo 4

##### Deroghe

In deroga all'articolo 3, la Commissione può eccezionalmente adottare misure che autorizzino la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono, per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che stabiliscono le condizioni di applicazione di dette deroghe, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### Articolo 5

##### Metodi di identificazione della specie d'origine delle pellicce

Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce entro il 31 dicembre 2008 e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

La Commissione può adottare misure che stabiliscono i metodi analitici da utilizzare per identificare la specie d'origine delle pellicce. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e sono incluse nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 6

##### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 7

#### Relazioni

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle iniziative adottate per dare applicazione al presente regolamento.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, anche in ambito doganale, entro il 31 dicembre 2010.

Le relazioni della Commissione sono rese accessibili al pubblico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. LOBO ANTUNES

#### Articolo 8

#### Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

#### Articolo 9

#### Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 2008.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

**Regolamento (CE) n. 1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 18 dicembre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede che il Parlamento europeo debba pubblicare una relazione sull'applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.
- (2) Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei <sup>(3)</sup>, il Parlamento europeo ha concluso che, alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati, il tutto con l'obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate.
- (3) È opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltretutto svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Tale assistenza finanziaria dovrebbe figurare nella sezione «Parlamento» del bilancio generale dell'Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo.
- (4) Garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita democratica dell'Unione europea rimane un obiettivo importante. In tale contesto, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani per il sistema politico dell'Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

- (5) Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a garantire un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è opportuno adeguare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.
- (6) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni al Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di tali elezioni. A norma dell'articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio <sup>(4)</sup>, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 2004/2003**

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:
  - «4) “fondazione politica a livello europeo”: un ente o una rete di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito a livello europeo, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
    - attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

<sup>(2)</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

<sup>(4)</sup> GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).



- sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,
- sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia,
- creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;
- 5) "finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea": una sovvenzione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (\*) (in seguito denominato "il regolamento finanziario").
- 
- (\*) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»;
- 2) all'articolo 3 l'unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:
- a) deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;
- b) deve avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non persegue finalità di lucro;
- e) ha un organo direttivo la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.
3. Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.»;
- 3) l'articolo 4 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;»
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.
5. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono ripartiti in base alla sua affiliazione ad un partito politico a livello europeo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applicano gli articoli 9 e 9 bis.
6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati esclusivamente per finanziare le sue attività, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. In nessun caso i fondi possono essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie.
7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, i paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.»;
- 4) all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «4. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.
5. Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.
6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.»;

5) gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 7*

«Articolo 6

### **Divieto di finanziamento**

#### **Obblighi collegati al finanziamento**

1. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo:

- a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;
- b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR all'anno e per donatore.

2. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo non accettano:

- a) donazioni anonime;
- b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;
- c) donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina;
- d) donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4;
- e) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali che siano membri di un partito politico a livello europeo o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica non devono superare il 40 % del bilancio annuale di detto partito politico a livello europeo.

4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali che siano membri di una fondazione politica a livello europeo e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Tali contributi non devono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica a livello europeo e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali. Detti partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o di candidati politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.

*Articolo 8*

### **Natura delle spese**

Senza pregiudizio del finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). A norma dell'articolo 7, tali stanziamenti non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali.

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

Tuttavia, a norma dell'articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.»;

6) all'articolo 9 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione.



Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'autorità che autorizza la spesa.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all'articolo 133 del regolamento finanziario.

3. Il controllo dei finanziamenti assegnati a norma del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di revisione esterno e indipendente. Tale certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 bis*

#### **Trasparenza**

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una sezione del suo sito Internet creata ad hoc, i seguenti documenti:

- una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni,
- la relazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 12,
- le disposizioni di applicazione del presente regolamento.»;

8) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85 % dei costi

di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo che siano ammissibili al finanziamento. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.»;

9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

#### **Valutazione**

Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.».

*Articolo 2*

#### **Disposizione transitoria**

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Per l'esercizio finanziario 2008 le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1° settembre 2008.

I partiti politici a livello europeo che abbiano debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 possono, entro il 28 marzo 2008, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, una domanda di sovvenzione per la fondazione politica a livello europeo ad essi affiliata. Il Parlamento europeo adotta le pertinenti misure di esecuzione.

*Articolo 3*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2007.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. LOBO ANTUNES

**REGOLAMENTO (CE) n. 1525/2007 DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2007****recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo <sup>(1)</sup>, stabilisce, tra l'altro, le norme che disciplinano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 prevede che il Parlamento europeo pubblici una relazione sull'applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.
- (3) Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei <sup>(2)</sup> il Parlamento europeo ha ritenuto che, alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati.
- (4) È opportuno adattare le norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano i partiti stessi, inclusi i cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un'incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i rispettivi programmi di lavoro e bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre limitate possibilità di riportare fondi al primo trimestre dell'anno successivo.

- (5) Al fine di rafforzare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, di tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e di incentivare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che ai partiti politici a livello europeo sia consentito di costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio generale dell'Unione europea. Le summenzionate deroghe al divieto del fine di lucro dovrebbero essere eccezionali e non dovrebbero costituire un precedente.
- (6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup> dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1605/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello europeo realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello europeo, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100 % delle sue entrate annue medie.»

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2007 (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. SILVA

---